

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

Direzione scientifica: Luca Miele e Alessandro Sura

2017

6

- Criticità contabili e fiscali sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti
- Component approach: riconosciuta la rilevanza fiscale anche nel fotovoltaico
- Holding: trasferimento di sede all'estero e difficile coordinamento con la pex
- La società tra professionisti: inquadramento e aspetti fiscali
- Imposizione diretta sulla stabile organizzazione in Italia di una società estera
- La regola contabile influenza il merito creditizio dell'impresa
- Improvement all'IFRS 8: le novità dallo IASB
- Le partecipazioni: tecniche di revisione

NUOVA
DIREZIONE
SCIENTIFICA

Mensile, Anno 8, n. 6, Giugno 2017 - Direzione e Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofori Assago (Mi) - ISSN: 2039-5566
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

Il valore della consulenza parte dall'uso degli strumenti giusti

**BILANCIO, RATING
E RENDICONTO FINANZIARIO**
Strumenti evoluti di analisi
per valutare le performance
aziendali

IL NUOVO TOOL ONLINE PER:

- fornire un'analisi evoluta della situazione economico - finanziaria dell'azienda cliente partendo dal suo bilancio;
- suggerire soluzioni per migliorare le performance e affrontare eventuali crisi aziendali;
- elaborare il rating secondo i criteri più utilizzati dalle banche;
- riclassificare il bilancio e redigere il rendiconto finanziario, obbligatorio da quest'anno;
- migliorare l'efficienza lavorativa, usufruendo di elaborazioni automatiche.



scopri di più su
www.consulenzazienda.it



Cerca il tuo consulente editoriale
su shop.wki.it/agenzie



Scrivi a
info.commerciali@wki.it



Chiama il numero 02/824761



UNA QUALITÀ CERTIFICATA - WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata ISO 9001: 2008
per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

Bilancio&imposte

Finanziamenti infruttiferi

Criticità contabili e fiscali sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti*di Luca Miele e Alessandro Sura***5**

Immobilizzazioni materiali

Component approach: riconosciuta la rilevanza fiscale anche nel fotovoltaico*di Luca Capodimonti***13****Reddito d'impresa**

Fiscalità internazionale

Holding: trasferimento di sede all'estero e difficile coordinamento con la pex*di Valeria Russo***21**

Studi professionali

La società tra professionisti: inquadramento e aspetti fiscali*di Fabio Ciovati***29**

Fiscalità internazionale

Imposizione diretta sulla stabile organizzazione in Italia di una società estera*di Alberto Cirillo e Carmen Atzeni***39****Principi contabili**

Bilancio d'esercizio

La regola contabile influenza il merito creditizio dell'impresa*di Luca Fornaciari***45**

IAS/IFRS

Improvement all'IFRS 8: le novità dallo IASB*di Antonella Portalupi***53****BILANCIO
E REDDITO
D'IMPRESA****Editrice**Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
www.ipsoa.it**Direttore responsabile**

Giulietta Lemmi

Direzione scientificaLuca Miele
Alessandro Sura**Redazione**P. Boniardi, E. Rossi
e A. Trentalance**Realizzazione grafica**

Ipsa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

StampaROTOLITO LOMBARDA S.p.A.
Via Sondrio, 3 - 20096
Seggiano di Pioltello (MI)
Tel. 02.92.195.1**Redazione**Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:**Ipsa Redazione****Bilancio e reddito d'impresa**
Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.085

Fax 02.82.476.801

e-mail: rivista.bilancioeredito.ipsoa@wki.it

AmministrazionePer informazioni su gestione
abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere
o telefonare a:**Ipsa Servizio Clienti**Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.1 -

Fax 02.82.4.76.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82.476.999

Informazioni commerciali

Tel. 02.82.476.794 -

Fax 02.82.476.403

e-mail: Info.commerciali@wki.it

Pubblicità:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.itStrada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996. Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02/824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/bilancioeredito

Italia - Annuale: € 220,00
Estero - Annuale: € 440,00
Prezzo copia € 26,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di in-vio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Revisione&controllo

Revisione legale

Le partecipazioni: tecniche di revisione

di Marco Sorrentino

59

Bilancio e reddito d'impresa

Gli articoli della rivista sono collegati agli argomenti trattati nel testo "Bilancio e reddito d'impresa" di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo e Tommaso Fabi, II Edizione 2017.

Nel box "Per approfondimenti", riportato in calce ad ogni articolo, vengono indicati i paragrafi del libro a cui l'articolo fa riferimento. Per un aggiornamento continuo e tempestivo si veda www.ipsoa.it/bilancioereditodimpresa

Criticità contabili e fiscali sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti

di Luca Miele (*) e Alessandro Sura (**)

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha imposto, per le società che superano i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, l'obbligo di attualizzazione dei crediti e dei debiti. La novità, al di là delle complicazioni applicative che ne possono discendere, costringe il redattore del bilancio a far emergere componenti reddituali o patrimoniali, in precedenza inesprese, alle quali occorre attribuire una natura che tenga conto della sostanza dell'operazione che le ha generate. L'articolo si sofferma sull'analisi dei principali snodi di carattere valutativo che devono essere affrontati per inquadrare in modo corretto, sotto il profilo civilistico e fiscale, i saldi che emergono a seguito dell'attualizzazione di uno strumento finanziario. Di particolare interesse è il caso dei finanziamenti infruttiferi infragruppo.

Premessa

Insieme all'obbligo di valutazione al *fair value* dei derivati e al costo ammortizzato, l'istituto dell'attualizzazione è la principale novità recata dal D.Lgs. n. 139/2015 in tema di criteri di valutazione.

Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che già in passato i principi contabili nazionali imponevano lo scorporo degli interessi impliciti dai crediti e debiti di natura commerciale. Ciò che cambia, rispetto al passato, è che le circostanze nelle quali l'attualizzazione si rende necessaria aumentano significativamente e che, inoltre, l'attualizzazione dispiega effetti non soltanto in termini economici ma anche con riguardo al valore dei crediti e dei debiti in bilancio (1).

La *ratio* che ha ispirato il legislatore è sicuramente da ricercare nella volontà di dare una più compiuta rappresentazione a fenomeni gestionali che, in assenza di

attualizzazione, sarebbero rimasti inespressi (2).

Nel caso di crediti e debiti di natura commer-

Note:

(*) Dottore commercialista e revisore legale

(**) Dottore commercialista presso lo studio SAGT

(1) Per un'analisi di dettaglio della nuova disciplina dell'attualizzazione e un confronto con quanto previsto in precedenza dai principi contabili si rinvia a V. Luciani, "L'attualizzazione dei crediti e debiti di funzionamento *ante* e *post* riforma", pubblicato nel n. 4/2017 della *Rivista*.

(2) Per certi versi, l'obbligo di iscrizione dei crediti e dei debiti in bilancio al loro valore attuale è accostabile a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il principio contabile OIC 15, sul punto, spiega che: "Nel caso dei crediti valutati al costo ammortizzato, tra le norme derivate dagli IAS/IFRS non sono state incluse le regole di rilevazione iniziale dei crediti al *fair value* previste dallo IAS 39 perché il D.Lgs. n. 139/2015 introduce l'iscrizione al *fair value* solo per gli strumenti derivati. Pertanto, mentre nel sistema IAS/IFRS il costo ammortizzato è un criterio di valutazione, nel Codice civile esso costituisce un criterio di rilevazione. Questa asimmetria regolamentare è stata mitigata dalla previsione, nell'art. 2426, n. 8, del Codice civile, dell'obbligo di tenere conto del "fattore

(segue)

Finanziamenti infruttiferi

ziale l'attualizzazione fa emergere la presenza di una componente finanziaria, mentre nel caso di crediti e debiti di natura finanziaria consente di enucleare una componente che, a seconda delle circostanze, si connota per avere natura economico-operativa oppure (specie nei crediti/debiti infragruppo) patrimoniale. Ciò premesso, l'applicazione del nuovo istituto reca con sé profili di complessità che è bene non sottovalutare, anche alla luce delle implicazioni che ne derivano sotto il profilo fiscale. In particolare, i due momenti più delicati sono rappresentati dalla scelta del tasso di attualizzazione e dalla scelta della natura da attribuire al saldo che scaturisce dalla differenza tra valore nominale e valore attuale del credito/debito oggetto di attualizzazione (3).

La definizione del tasso di attualizzazione

Il paragrafo 41 dell'OIC 15 "Crediti" definisce il tasso di interesse di mercato come "il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame". La definizione di tasso di interesse contenuta nell'OIC 19 Debiti è analoga.

Il primo problema valutativo che si pone al redattore del bilancio, pertanto, è definire quale sia il tasso di interesse da confrontare con il tasso contrattuale previsto dallo strumento finanziario oggetto di rilevazione in bilancio. I principi contabili, a parte la definizione, non forniscono indicazioni ulteriori, nel presupposto che spetta alla società stabilire, caso per caso, quale sia la metodologia migliore per determinare tale tasso.

Il caso probabilmente più semplice da risolvere è quello relativo al tasso di interesse di mercato applicabile all'attualizzazione dei debiti. In queste circostanze, il tasso di riferimento può essere determinato sulla base del costo marginale dell'indebitamento della società (4). In linea teorica, potrebbero porsi problemi qualora la società non sia indebitata o non abbia, per svariate circostanze, la possibilità di finanziarsi. Se questo fosse, l'unica alternativa praticabile diverrebbe quella di fare riferimento ai tassi praticati sul mercato a società che abbiano un profilo di rischio confrontabile con quello della società in esame.

Se l'attualizzazione si rende necessaria a fronte di debiti commerciali verso fornitori non produttivi di interesse, in assenza di una indicazione "di mercato" circa il tasso applicabile

Note:

(continua nota 2)

temporale" (ossia determinare il valore attuale) quando i crediti ed i debiti non sono produttivi di interessi ad un tasso di mercato (si veda relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2015). A ben vedere, tuttavia, questa diversità tra principi IAS/IFRS e norme codicistiche nella realtà delle imprese industriali e commerciali è più formale che sostanziale. Infatti, il prezzo della transazione è quello che guida l'iscrizione di un credito da valutare al costo ammortizzato sia nel sistema IAS/IFRS (cfr. AG64, IAS 39) che in quello del Codice civile. Nel caso di un credito a lungo termine che non produce interessi di mercato, il valore attuale al tasso di mercato determina il valore di iscrizione del credito da valutare al costo ammortizzato, sia nel sistema IAS/IFRS (cfr. AG64, IAS 39) che in quello del Codice civile. Questa coincidenza è sostanzialmente dovuta alla circostanza che non è disponibile un mercato attivo al quale fare riferimento per determinare il *fair value* dei crediti commerciali". La logica che presiede all'attualizzazione è stata oggetto di commento nel n. 4/2017 di questa *Rivista* (A. Sura, "Le valutazioni al fair value nel contesto della disciplina contabile nazionale").

(3) È appena il caso di ricordare come l'istituto dell'attualizzazione coesista con quello del costo ammortizzato. Nella versione definitiva pubblicata lo scorso 22 dicembre, gli OIC 15 e 19 sono stati modificati rispetto alle bozze pubblicate nella scorsa primavera e ora prevedono che l'eventuale attualizzazione deve essere effettuata prima di determinare il tasso di interesse effettivo dello strumento finanziario e, quindi, il suo costo ammortizzato. In altri termini, la prima valutazione da fare in sede di iscrizione del debito/credito è quella relativa alla congruità del tasso di interesse contrattuale con quello di mercato. Qualora i tassi divergano significativamente, il credito/debito è attualizzato e il suo valore attuale, opportunamente rettificato per tener conto di eventuali costi o ricavi di transazione, è il valore di prima rilevazione in bilancio e il punto di partenza per la determinazione del tasso di interesse effettivo dello strumento.

Spiegano sul punto i paragrafi 42 e 43 dell'OIC 15 Crediti (ma una disposizione del tutto analoga è contenuta nell'OIC 19 Debiti): "Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione (...). Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale".

(4) Addirittura, l'esistenza di preventivi di finanziamento proposti da istituti creditizi potrebbe fornire una prova "oggettiva" del tasso di mercato applicabile alla società.

all'operazione sulla base degli approcci descritti in precedenza, lo stesso si potrebbe ricavare basandosi sulla differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine del bene/servizio oggetto di acquisto.

Più complicata può rivelarsi la determinazione del tasso di attualizzazione dei crediti. Nell'impossibilità di individuare con facilità un tasso applicabile ad operazioni di finanziamento similari, dal momento che la società non ha, di regola, nel proprio *core business* l'attività finanziaria, occorre necessariamente far riferimento a dati esterni all'impresa (5). Per i crediti di natura commerciale, il confronto tra prezzo a pronti e prezzo a termine può rivelarsi un buon espediente, almeno quando si dimostri che nella definizione del prezzo a termine sono stati considerati elementi quali il costo del denaro e il merito di credito della controparte. Nel caso di crediti relativi a finanziamenti *intercompany*, si può assumere che, solitamente, la società disponga dei mezzi per verificare quale sarebbe stato il tasso di interesse ove la controparte si fosse finanziata a condizioni di mercato.

Una volta determinato il tasso di interesse di mercato (o, meglio, un *range* di possibili tassi di interesse, atteso che una definizione puntuale non è, di fatto, praticabile), il secondo tema valutativo che si pone ai fini dell'attualizzazione è quello di determinare se l'eventuale scostamento rispetto al tasso contrattuale dello strumento sia rilevante. Da questo punto di vista, ferme restando le indicazioni contenute nei principi contabili (6), si può ritenere che la determinazione della rilevanza del fenomeno vada effettuata tenendo conto del bilancio nel suo complesso e non soltanto in base alla sua incidenza sulla posta specifica oggetto di valutazione.

La qualificazione delle componenti economiche che risultano dall'attualizzazione

L'altro elemento fortemente valutativo nel procedimento di attualizzazione è l'individuazione della natura da attribuire al momento della rilevazione iniziale dello strumento finanziario alla componente che risulta dal confronto tra valore nominale e valore attuale. Il tema non si pone per l'attualizzazione di crediti e debiti commerciali, per i quali gli

OIC 15 e 19 dispongono che "I crediti (debiti) debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi (costi), si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito (debito) così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento (onere) finanziario lungo la durata del credito (debito) utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo". In questi casi, pertanto, l'effetto dell'attualizzazione si riflette direttamente sul ricavo o sul costo (sia d'esercizio, sia pluriennale) rilevati in contropartita del credito o del debito. Il "riallineamento" del credito o del debito al loro valore nominale si realizza attraverso la rilevazione di proventi o oneri finanziari che, non essendo oggetto di liquidazione, si cumulano nel valore dello strumento lungo il periodo della dilazione.

L'inquadramento delle componenti che emergono dall'attualizzazione dei crediti e debiti finanziari pone, invece, problemi più complicati. Per questa tipologia di strumenti finanziari i principi contabili dispongono che "Nel caso dei crediti (debiti) finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate (ricevute) ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, (...), è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza

Note:

(5) La tecnica di far riferimento al proprio costo marginale dell'indebitamento non appare, in linea di principio, praticabile, dal momento che il tasso sulle operazioni di finanziamento passivo riflette il merito di credito della società che redige il bilancio, mentre il tasso di attualizzazione del credito dovrebbe riflettere il merito di credito del soggetto debitore. Si può ricorrere a quest'approccio nei casi in cui si possa dimostrare che il proprio merito di credito sia del tutto confrontabile (sia per settore di appartenenza, sia per situazione finanziaria interna alla società) con quello del debitore.

(6) Negli OIC 15 e 19 c'è una presunzione di irrilevanza dell'attualizzazione e del costo ammortizzato per i crediti e debiti di scadenza inferiore a 12 mesi.

Finanziamenti infruttiferi

che caratterizza il contratto o l'operazione". Si presume, in prima battuta, che le componenti economiche che derivano dall'attualizzazione assumano una valenza finanziaria, ma - allo stesso tempo - si riconosce la possibilità che la sostanza dell'operazione o del contratto possano indurre ad attribuire loro una natura diversa. A ben vedere, c'è da attendersi che nella maggior parte dei casi succeda proprio questo, cioè che il fatto che lo strumento finanziario non produca interessi in linea con quelli di mercato non sia riconducibile ad un fenomeno puramente finanziario, ma sia riconducibile a motivazioni "in sostanza" diverse.

I principi contabili forniscono due esempi.

Il primo riguarda i finanziamenti *intercompany* a tasso significativamente diverso da quello di mercato. In queste operazioni, se il soggetto che beneficia del finanziamento infruttifero è la controllata, la differenza tra valore nominale del debito e il suo valore attuale è trattata non come provento finanziario ma come apporto da parte della controllante. Quest'ultima, dal canto suo, imputa la differenza tra valore attuale del credito e liquidità trasferita ad incremento del valore della partecipazione. Se, invece, è la controllante a ricevere finanzia a condizioni di vantaggio, la società controllata tratta l'operazione alla stregua di un trasferimento di ricchezza alla controllante, mentre questa iscriverà la differenza tra liquidità incassata e valore attuale del debito come rimborso di capitale. Questi esiti contabili, si sottolinea negli esempi indicati dai principi, si producono quando dall'operazione si possa desumere una chiara volontà di trasferire ricchezza da un soggetto ad un altro all'interno dello stesso gruppo.

Il secondo esempio riguarda i prestiti infruttiferi (o a condizioni non di mercato) erogati ai dipendenti, la cui attualizzazione genera una componente aggiuntiva di costo del personale e non un onere a cui attribuire natura finanziaria. Qui la natura dell'operazione induce ad attribuire una natura, anziché finanziaria, tipicamente operativa alla componente economica che l'attualizzazione fa scaturire (7).

I casi in cui, tuttavia, l'attualizzazione è capace di generare componenti economiche di natura operativa potrebbero essere molteplici e la responsabilità di individuarli non può che essere rimessa al redattore del bilancio (8).

L'attualizzazione di un debito finanziario potrebbe, invece, far scaturire un provento di natura finanziaria quando, ai sensi del paragrafo 73 dell'OIC 19, la società provvede a cancellare dal bilancio un debito oggetto di rinegoziazione per iscriverne uno nuovo al suo valore attuale. In particolare, per queste fattispecie il principio dispone che "Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'OIC 6), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito. Quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione".

Ciò premesso, appare di tutta evidenza come il processo di attualizzazione, nel suo

Note:

(7) Non avrebbe alcun senso, del resto, trattare questa componente come onere finanziario. Piuttosto, potrebbe porsi il problema di stabilire con che tempistica rilevarla in bilancio. Qualora l'erogazione del finanziamento a condizioni agevolate preveda un obbligo di permanenza del dipendente presso la società per un certo lasso di tempo appare ragionevole ripartire la rilevazione di questo costo lungo tale periodo. Se, invece, il beneficio è acquisito a titolo definitivo già al momento dell'erogazione si può assumere tale componente come costo interamente di competenza dell'esercizio in cui si manifesta.

(8) Nel n. 4/2017 della *Rivista* è stato commentato l'esempio degli accordi commerciali in base ai quali alcune società fornitrici finanziano a tasso zero gli investimenti fatti dai distributori nei propri punti vendita, in cambio dell'assunzione dell'impegno a garantire un certo volume d'acquisti per un periodo di tempo prefissato. In questa circostanza, la differenza tra valore attuale del credito e l'esborso effettuato per finanziare il cliente è trattata come costo di fidelizzazione della clientela e, in quanto tale, capitalizzata come immobilizzazione immateriale (si veda A. Sura, "Le valutazioni al fair value nel contesto della disciplina contabile nazionale", in questa *Rivista*, n. 4/2017).

complesso, richieda un importante esercizio estimativo. In primo luogo, in sede di determinazione del tasso di mercato da confrontare con quello contrattuale dello strumento; in una seconda fase, in sede di valutazione della rilevanza del fenomeno; da ultimo, al momento di stabilire quale sia la natura della componente economica che scaturisce dall'attualizzazione di crediti e debiti di natura finanziaria.

La derivazione rafforzata

Al fine di meglio rappresentare i riflessi fiscali dell'attualizzazione dei crediti e debiti, occorre prendere le mosse dalla c.d. derivazione rafforzata.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ai fini della predisposizione dei bilanci, mal si conciliava con il complessivo impianto normativo del previgente T.U.I.R. che, privilegiando storicamente il contenuto giuridico-formale delle operazioni, necessitava di un opportuno adeguamento al fine di prevenire un doppio binario dei valori civili e fiscali di non agevole gestione.

Questo rischio è stato scongiurato con l'approvazione del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto mille proroghe). L'art. 13-*bis* del provvedimento ha infatti modificato l'art. 83 del T.U.I.R., il quale ora, per i soggetti diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-*ter* del c.c., attribuisce rilievo ai fini dell'applicazione delle norme ivi contenute alla rappresentazione contabile, sintetizzabile nei concetti di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, anche in deroga alle disposizioni del T.U.I.R. È stato, dunque, esteso anche ai soggetti *OIC adopter* il principio di derivazione rafforzata, già previsto nel precedente sistema del T.U.I.R. per i soggetti *IAS/IFRS adopter*.

Come specificato nella relazione illustrativa che accompagna il D.L. n. 244/2016 "in conseguenza dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano i nuovi OIC sono fiscalmente riconosciute le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come declinato nei singoli principi contabili, aggiornati a seguito delle modifiche apportate con il citato D.Lgs. n. 139 del 2015". In aggiunta a ciò, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 83 prevede che, in quanto compatibili, si

applicano, anche ai soggetti *OIC adopter*, le disposizioni attuative del principio di derivazione rafforzata - e sue deroghe - già adottate per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, e cioè i Decreti 1° aprile 2009, n. 48 e 8 giugno 2011 (c.d. Decreti IAS). In virtù di tale rinvio, anche per i soggetti *OIC adopter* - diversi dalle micro-imprese - si devono ritenere superati i criteri indicati nei commi 1 e 2 dall'art. 109 del T.U.I.R. che, in particolare, ancorano la competenza dei componenti reddituali ai contenuti giuridico-formali dell'operazione.

Le qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni dei fatti aziendali operate in conformità ai principi contabili, dal punto di vista fiscale, incontrano pur sempre il limite rappresentato dalle norme sulle valutazioni e quantificazioni dei componenti di reddito. Per questo motivo si parla di derivazione rafforzata e non di derivazione piena. Continuano, quindi, ad applicarsi le disposizioni fiscali che importano (9):

- limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla tassazione o la ripartizione in più periodi di imposta (quote di ammortamento, spese di rappresentanza, oneri di utilità sociale, ecc.);
- l'esenzione o l'esclusione, parziale o totale, dalla formazione del reddito imponibile di componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta (ad esempio, plusvalenze rateizzate);
- la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (principio di cassa: ad esempio, compensi spettanti agli amministratori, utili distribuiti, interessi di mora).

Come già anticipato, ai soggetti ITA-GAAP, diversi dalle micro imprese, si applicano anche le previsioni dei Decreti IAS. In particolare, in tali Decreti sono state introdotte alcune deroghe al principio di derivazione rafforzata; esempio ne è il caso previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, del Decreto n. 48/2009 che, in ipotesi di titoli partecipativi e dei relativi atti di realizzo, fa prevalere i contenuti giuridico-

Nota:

(9) Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 dell'Agenzia delle entrate.

Finanziamenti infruttiferi

formali delle operazioni (10). Trovano, altresì, applicazione le previsioni atte a identificare il soggetto titolare di ritenute e crediti d'imposta (11).

I maggiori dubbi interpretativi riguardano, invece, l'applicazione alle imprese ITA-GAAP di quelle previsioni dei Decreti IAS che, all'epoca dell'introduzione degli IAS/IFRS, furono inserite per tenere conto di eventuali asimmetrie ed effetti di tassazione anomala che potevano determinarsi in occasione di operazioni poste in essere tra soggetti IAS e soggetti ITA-GAAP. Tale finalità oggi potrebbe ritenersi in parte superata in considerazione della "omogeneizzazione" delle regole contabili e fiscali per i soggetti IAS e per quelli non IAS; sul punto, occorre comunque attendere la revisione dei Decreti IAS al fine di conoscere le scelte degli organi competenti (12).

Tutto ciò premesso, ai fini che qui interessano, si verificano gli effetti fiscali dell'attualizzazione di crediti e debiti prevista dal Codice civile e dai nuovi principi contabili prima illustrati.

In estrema sintesi, come precedentemente sottolineato una novità di rilievo introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015 è l'obbligo di iscrivere i crediti e i debiti tenendo conto del fattore temporale e, quindi, attualizzandoli quando non siano produttivi di interessi o ne producano in misura significativamente diversa da quanto praticato in condizioni analoghe nel mercato. In altre parole, qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

Dal punto di vista fiscale, ai componenti di natura finanziaria che derivano dall'attualizzazione di crediti e debiti si applica il principio di derivazione rafforzata e quindi le regole ordinarie previste dal T.U.I.R. in ordine agli interessi (passivi e attivi). In particolare, trovano applicazione le previsioni che regolano la deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati di cui all'art. 96 T.U.I.R.

I prestiti infragruppo infruttiferi

Si è, altresì, visto che, tuttavia, per taluni crediti e debiti di natura finanziaria, al momento della rilevazione iniziale l'attualizzazione non comporta l'imputazione di una componente

finanziaria. È il caso, ad esempio, dei finanziamenti infragruppo infruttiferi, o a tassi inferiori al mercato, erogati dalla società controllante alla controllata, laddove la finalità sia quella del rafforzamento patrimoniale della società partecipata. Nella fattispecie, il differenziale derivante dall'attualizzazione incrementa il valore della partecipazione da parte della controllante e il patrimonio netto della controllata, senza interessare l'area finanziaria.

In sostanza, in caso di finanziamento infruttifero erogato a una società controllata, la differenza tra il valore attualizzato e il valore nominale del credito deve essere imputata dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione, invece che tra gli oneri finanziari a titolo di *day one loss*, mentre la controllata iscrive questo differenziale in una riserva da apporto, invece che tra i proventi finanziari a titolo di *day one profit*. Parimenti, controllante e controllata imputano a conto economico interessi figurativi in contropartita dell'incremento del valore contabile del credito, con conseguente progressivo riassorbimento della differenza tra valore nominale e contabile del credito, lasciando invariata rispettivamente la partecipazione e la riserva da apporto (13).

Tale rappresentazione dovrebbe rilevare anche ai fini fiscali per effetto della derivazione rafforzata; tuttavia questo orientamento andrà confermato dagli organi competenti. Infatti, il dubbio relativo a una siffatta soluzione deriva dalla previsione del comma 4 dell'art. 5 del Decreto IAS del 2011 che mira a riprendere a tassazione gli interessi passivi figurativi dedotti dal soggetto emittente al momento della mancata conversione in *equity*. Si tratta

Note:

(10) Rilevano, altresì, le definizioni previste nel T.U.I.R. (5, commi 1-3, del D.M. 8 giugno 2011).

(11) L'art. 3, comma 3, del D.M. n. 48/2009 dispone che "fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del Testo Unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure b) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta".

(12) Sul punto, si veda oltre in merito al trattamento fiscale dei prestiti infragruppo infruttiferi.

(13) Si veda l'OIC 15, esempio illustrativo 2B).